

Comune di Calamandrana (Asti)
Modifica regolamento edilizio.

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 16

OGGETTO: Modifica Regolamento Edilizio.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve relazione del Sindaco – Presidente, il quale evidenzia la volontà dell'Amministrazione di modificare la composizione della Commissione Igienico – Edilizia e le proprie attribuzioni;

RICHIAMATI, a tal proposito, gli artt. 2 e 3 del Regolamento vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 19.04.2006, esecutiva ai sensi di legge, che recitano:

art. 2: “la Commissione è composta da n. 7 membri, eletti dal Consiglio Comunale, i quali provvedono a nominare al loro interno il Presidente”;

art. 3: “la Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio non vincolante, per:

b) il rilascio di *permessi di costruire* e loro varianti, il rilascio di *permessi* cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

a2) *l'adozione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e pubblica;*

a3) *il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. 09.08.1989, n. 45;*

a4) *il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 03.04.1989, n. 20 e s.m.i.;*

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati”;

DATA lettura dei nuovi testi degli artt. 2 e 3, proposti dall'Amministrazione, e precisamente:

art. 2:

“la Commissione è composta da n. 9 membri, eletti dal Consiglio Comunale, i quali provvedono a nominare al loro interno il Presidente”;

art. 3, comma 1:

“la Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio non vincolante, per:

b) il rilascio di *permessi di costruire* e loro varianti, inerenti agli ampliamenti ed alle nuove costruzioni, il rilascio di *permessi* cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

a2) *l'adozione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e pubblica;*

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati”;

art. 3, comma 4:

“il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha facoltà di richiedere il parere alla C.I.E. in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno”;

TUTTO ciò premesso;

PRESO atto che la bozza di Regolamento redatto dalla Regione Piemonte prevede, per le C.I.E., un numero massimo di 10 membri;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 8, CONTRARI 0 E ASTENUTI 3 (DANIELE Pier Ottavio,
BARISON Umberto e BATTISTETTI Corrado) RESI LEGALMENTE

DELIBERA

DI MODIFICARE gli artt. 2 e 3 del Regolamento Edilizio del Comune di Calamandrana come evidenziato in narrativa;

DI DEFINIRE il nuovo testo degli artt. 2 e 3 nel modo seguente:

art. 2:

“la Commissione è composta da n. 9 membri, eletti dal Consiglio Comunale, i quali provvedono a nominare al loro interno il Presidente”;

art. 3, comma 1:

“la Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio non vincolante, per:

b) il rilascio di *permessi di costruire* e loro varianti, inerenti agli ampliamenti ed alle nuove costruzioni, il rilascio di *permessi cimiteriali* per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

a2) *l'adozione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e pubblica;*

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati”;

art. 3, comma 4:

“il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha facoltà di richiedere il parere alla C.I.E. in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno”;

DI INVIARE il presente verbale all'Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Regione Piemonte, ai sensi di legge;

DI PUBBLICARE sul B.U.R. della Regione Piemonte il testo del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Calamandrana.

...omissis...